

REGOLAMENTO
CONCESSIONI CIMITERIALI
E
DEGLI INTERVENTI EDILI

Delibera Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

PARTE I

CONCESSIONI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni
- Art. 3 - Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari
- Art. 4 - Durata delle concessioni
- Art. 5 Concessione lotti o frazioni di lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie
- Art. 6 - Concessione loculi
- Art. 7 - Concessione tombe di famiglia
- Art. 8 - Concessioni straordinarie
- Art. 9 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune
- Art. 10 - Revoca o decadenza
- Art. 11 - Effetti della revoca

PARTE II

VOLTURE

- Art. 12 - Attivazione della procedura
- Art. 13 - Decesso del concessionario
- Art. 14 - Concessionario di fatto
- Art. 15 - Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"
- Art. 16 - Scritture private
- Art. 17 - Tempo di concessione
- Art. 18 - Cointeressati

PARTE III

DISCIPLINARE INTERVENTI EDILI

- Art. 19 - Permessi per la realizzazione di opere edili
- Art. 20 - Modalità del rilascio di Concessioni Edilizie Autorizzazioni o DIA
- Art. 21 - Sagoma di ingombro
- Art. 22 - Tipologia costruttiva
- Art. 23 - Materiali

PARTE IV

- Art. 24 - Sanzioni

PARTE III

CORRISPETTIVI CONCESSIONI TARIFFE RILASCIO ISTITUTI ALL'EDIFICAZIONE CIMITERIALI

- Art. 25 - Corrispettivi degli istituti delle concessioni per opere edili
- Art. 26 - Istituti concessori e corrispettivi

Allegati:

a

PARTE I

CONCESSIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità delle concessioni dei manufatti cimiteriali quali: loculi, lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie, tombe di famiglia, ossari posti nel cimitero comunale. Per ciò che concerne: corrispettivi, concessioni e tariffe rilascio istituti all'edificazione

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

L'amministrazione comunale può, in caso di situazioni urgenti ed imprevedibili, requisire i loculi o le aree assegnate e non utilizzate.

[top](#)

Art. 3 - Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari

Nell'ambito dell'esercizio del diritto di utilizzazione dei manufatti, più concessionari possono richiedere, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se o per i propri aventi causa.

La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura degli altri concessionari.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all'atto di concessione, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

[top](#)

Art. 4 - Durata delle concessioni

Le concessioni dei loculi hanno una durata di anni 99.

Le concessioni dei lotti per la costruzione di tombe di famiglia hanno una durata di anni 99.

Le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 99.

[top](#)

Art.5 Concessione lotti o frazioni di lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie

Si dà luogo alla concessione di lotti, su richiesta dell'interessato. La richiesta potrà essere prodotta in qualsiasi data successiva alla data di pubblicazione del bando di messa a disposizione delle aree fino al completo esaurimento delle stesse, è ammessa altresì la richiesta di cessione di eventuali lotti relittuali, anche se non messi a disposizione con pubblico bando, al fine di consentire ampliamenti di manufatti già in possesso.

Il lotto per costruzione di cappelle gentilizie o per l'ampliamento di manufatti può essere concesso anche allo scopo di riunire due o più salme di parenti aventi diritto già tumulati individualmente, con l'obbligo in tal caso di retrocedere al Comune i loculi liberati.

Il tempo massimo per la realizzazione dell'intera struttura di una edicola funeraria non potrà superare il termine di anni cinque dalla stipula dell'atto concessorio pena quanto previsto all'art. 24.

[top](#)

Art. 6 - Concessione loculi

Si da luogo alla concessione del loculo, su richiesta dell'interessato. In tale occasione possono essere concessi due loculi, ovvero un loculo doppio, il secondo dei quali da utilizzare per la riunificazione della salma di un parente avente diritto ovvero da tenere a disposizione del coniuge.

[top](#)

Art. 7 - Concessione tombe di famiglia

Si da luogo alla concessione di tomba di famiglia, su richiesta dell'interessato.

[top](#)

Art. 8 - Concessioni straordinarie

Possono essere stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dai precedenti articoli, abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Scano di Montiferro ovvero abbiano avuto con esso notori legami per vincoli di parentela o di altro genere. Tale concessione straordinaria è autorizzata dal pronunciamento favorevole della Giunta Comunale, sentito il parere del Dirigente del Settore e dell'Ufficio competente. Per il costo si rimanda a quanto previsto per gli articoli precedenti.

[top](#)

Art. 9 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune

Si da luogo alla concessione di manufatti cimiteriali a persone residenti fuori comune nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di parente - "avente diritto" in base al precedente art. 8 -
- b) di defunto nel Comune di Scano di Montiferro ovvero in esso residente in vita;
- c) per tumulare la salma di parenti "aventi diritto" non residenti in vita a Scano di Montiferro ma che abbiano un parente entro il 2° grado già tumulato presso il cimitero comunale.

[top](#)

Art. 10 - Revoca o decadenza

La concessione è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:

1. violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
2. abbandono del manufatto dipendente da morte degli aventi diritto.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.

Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.

La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto.

[top](#)

Art. 11 - Effetti della revoca

In caso di revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo, nelle modalità di legge, il Dirigente, sentito il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Una volta liberato il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del

Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

[top](#)

PARTE II

VOLTURE

Art. 12 - Attivazione della procedura

La voltura dei contratti avviene per decesso del concessionario ovvero per sua rinuncia volontaria alla concessione.

[top](#)

Art. 13 - Decesso del concessionario

In caso di decesso del titolare della concessione i discendenti legittimi ovvero nell'ordine le persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale delle concessioni cimiteriali entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore dei medesimi o di uno di essi.

[top](#)

Art. 14 - Concessionario di fatto

È "concessionario di fatto" il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo senza concessione ovvero senza concessionario.

[top](#)

Art. 15 - Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"

Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione ovvero il concessionario legale e che abbiano un "concessionario di fatto", l'Ufficio attiva per sua iniziativa la procedura di voltura a beneficio dei "concessionari di fatto" che consiste nei seguenti atti:

Pubblicazione per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune e sulle bacheca dei due cimiteri comunali dell'elenco dei loculi per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del loculo al concessionario di fatto.

Dichiarazione del Dirigente del Settore dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.

Stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del "concessionario di fatto" ovvero intestazione o voltura ad esso del contratto del loculo di pertinenza seguendo le procedure previste dal presente regolamento ed applicando i diritti di cui all'art. 24 del presente regolamento.

[top](#)

Art. 16 - Scritture private

Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata in loro favore, sottoscritta dal "legale concessionario" in data precedente all'adozione del presente Regolamento, si attiva la procedura di cui al punto 3 del precedente art. 15.

[top](#)

Art. 17 - Tempo di concessione

Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di voltura di contratto di concessione perpetua in favore di discendente diretto o di parente entro il 4° grado di cui al precedente art. 14. In tutti gli altri casi il contratto volturato assumerà la validità ordinaria di 99 anni.

[top](#)

Art. 18 - Cointeressati

La voltura si attiva in favore di una o più persone. I cointeressati che rinunciano al diritto di prelazione devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare all'atto di voltura.

[top](#)

PARTE III

DISCIPLINARE INTERVENTI EDILI

Art.19 – Permessi per la realizzazione di opere edili

Gli Istituti che regolano la edificazione nel cimitero sono:

- a) licenza edilizia, per la costruzione di cappelle gentilizie;
- b) autorizzazione, per gli ornamenti delle tombe di famiglia;
- c) DIA e/o autorizzazione, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

[top](#)

Art.20 - Modalità del rilascio di Concessioni Edilizie Autorizzazioni o DIA

Per il rilascio di concessioni edilizie autorizzazioni o accettazioni di DIA si rimanda a quanto previsto dalle Vigenti norme in materia sul territorio comunale. Comunque occorre acquisire idonea istanza con allegato progetto a firma di professionista abilitato.

[top](#)

Art. 21 – Sagoma di ingombro

Per la parte nuova del cimitero è imposta, per decoro del cimitero, la sagoma di ingombro sia planimetricamente che altimetricamente secondo, le seguenti misure:

- a) 1. planimetriche ml 3,00 (di profondità) ml 3,00 di larghezza
2. prospettiche ml 3,00 (di larghezza)* altezza variabile
- b) 1. planimetriche ml 3,00 (di profondità) ml 2,20 di larghezza
2. prospettiche ml 2,20 (di larghezza) una altezza variabile
 - a. laterale
 - b. colmo centrale

la copertura potrà essere realizzata:

1. a due acque, il cui senso di discesa dovrà volgere verso le cappelle latitanti;

[top](#)

Art. 22 – Tipologia costruttiva

Nel rispetto della vigente normativa nazionale in termini di sicurezza e rischio sismico sarà consentita la costruzione di cappelle gentilizie la cui struttura portante prevista è:

- in cemento armato, cui superficie esterna se lasciata a vista, dovrà essere ripulita e ben levigata;
- in muratura di mattoni, la cui superficie esterna dovrà essere

rivestita da intonaco;

- in elementi prefabbricati di cls rivestita con intonaco.

[top](#)

Art. 23 - Materiali

Per questione di decoro è opportuno che si venga a disciplinare l'aspetto estetico finale pur lasciando ampia possibilità di scelta dei materiali per il rivestimento esterno dei manufatti cimiteriali.

Sono ammessi i seguenti materiali:

1. per il manto di copertura:
 - a. cartonfeltrobitumato
 - b. tegole
 - c. lamiera di rame
2. per i prospetti:
 - in cls a vista o con intonaco di malta cementizio;
 - i rivestimenti dovranno essere in pietra o marmo;
3. per gli infissi:
 - ferro lavorato di colore scuro;
 - alluminio purchè di colore scuro

[top](#)

PARTE IV

Art. 24 - Sanzioni

Le norme valevoli in sede di prima applicazione del presente Regolamento hanno scadenza con la fine di tutti i procedimenti avviati compatibilmente con le esigenze di organizzazione dell'Ufficio.

Nel caso che gli interessati non aderissero alle disposizioni regolamentari nei tempi stabiliti, l'Ufficio provvederà alla revoca, a seguito di avviso-invito al rispetto dell'atto autorizzativi all'edificazione, della concessione secondo quanto previsto dal precedente art. 11.

[top](#)

PARTE III

CORRISPETTIVI CONCESSIONI TARIFFE RILASCIO ISTITUTI ALL'EDIFICAZIONE CIMITERIALI

Art. 25 – Corrispettivi degli istituti delle concessioni per opere edili

Il corrispettivo delle concessioni cimiteriali resta fissato per i soli diritti di segreteria quale rimborso forfettario delle spese che l'Ente sostiene.

[top](#)

Art. 26 – Istituti concessori e corrispettivi

Licenza edilizia: necessaria per la costruzione, ampliamento di cappelle
gentilizie o ristrutturazioni euro 50,00

Pagamento dei soli diritti di segreteria

Autorizzazione e DIA: per tutti gli altri interventi

Tomba di famiglia entro terra (lapide)
euro 25,00

Art. 27 Vedo Delibera C.C. n° 08 del 13/01/2005 [top](#)

Di approvare l'integrazione al regolamento per le concessioni cimiteriali e degli interventi edilizi che si compone di n. 26 articoli con il seguente articolo 27:

ARTICOLO 27- deposito provvisorio -

- 
8. A richiesta delle famiglie dei defunti , o di coloro che le rappresentano , il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo concessi in uso.
 9. la concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un 'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato , fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 10. la durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a sei mesi.
 11. il canone di utilizzo è calcolato in mesi con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione . le frazioni di mese sono computate come mese intero.
 12. A garanzia può essere richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
 13. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga , di ulteriori sei mesi per una sola volta ,al compimento dei lavori , il responsabile del servizio , previa diffida , servendosi del deposito cauzionale di cui sopra , provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma , una volta inumata , non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio , ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti
 14. E' consentita , con modalità analoghe , la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie se disponibili.